GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 30 ottobre 1923** — **Numero 255**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2214.

Disposizioni riflettenti i temporanei richiami degli ufficiali e sottufficiali della Regia marina delle categorie in congedo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1909, n. 377, e successive modificazioni, sulla riserva navale;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, e successive modificazioni, riguardante gli ufficiali di complemento della R. marina;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e successive modificazioni, sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della R. marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante i periodi di temporaneo richiamo in servizio attivo, gli ufficiali della R. marina appartenenti ai ruoli della riserva navale o di complemento, ed i sottufficiali del corpo Reale equipaggi richiamati dal congedo, conservano l'impiego che all'atto del richiamo occupassero presso Enti pubblici o presso privati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 16 agosto 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 214. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2224.
Aumento dei posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio, in Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 684;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei posti gratuiti istituiti presso l'Educandato femminile di San Demetrio, in Zara, con R. decreto 11 marzo 1923, n. 684, è aumentato a 60.

Art. 2.

Detti posti potranno essere conferiti a giovanette povere e meritevoli sia delle vecchie che delle nuove provincie del Regno, anche se non siano orfane di guerra.

Art. 3.

La somma stanziata al capitolo 69 nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1923-924 per effetto dell'art. 2 del citato R. decreto 11 marzo 1923, n. 684, è aumentata da L. 100,000 a L. 150,000.
Tale aumento sarà compensato con storno di L. 50,000 dal capitolo 62 dello stato di previsione suddetto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMNUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 224. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2227.
Nuove tariffe per le cartoline illustrate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il teso unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899 n. 501;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto-legge n. 44 del 25 gennaio 1921;
Visto il R. decreto n. 1638 del 17 dicembre 1922;
Visto il voto espresso dalla maggioranza delle Camere di commercio del Regno, e dal IX Congresso nazionale degli editori grossisti e fabbricanti di cartoline illustrate per la adozione di una tariffa speciale di 15 centesimi per le cartoline scritte nella sola metà del lato recante l'indirizzo;
Riconosciuta l'opportunità di aderire a tale voto, e di sopprimere contemporaneamente la tariffa di centesimi dieci ora in vigore per le cartoline illustrate con la sola firma dello speditore e la data, e le tariffe di centesimi quindici e di centesimi dieci attualmente in vigore per le cartoline illustrate con cinque parole di convenevoli, circolanti, rispettivamente nell'interno del Regno e nel distretto;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1924 la tariffa delle cartoline illustrate sarà la seguente:

a) se scritte nel recto (parte riservata alle comunicazioni) e nel verso, o solamente nel verso, centesimi 30 fuori distretto e centesimi 15 per il distretto;

b) se scritte solamente nel recto centesimi 15, tanto per il distretto che fuori distretto.

Lo scritto nella parte del recto non deve eccedere la metà destra o sinistra del recto stesso.

Ogni altra tariffa attualmente in vigore per tale genere di corrispondenza deve intendersi abolita.

Art. 2.

Le cartoline illustrate, il cui scritto oltrepassi la metà del recto, anche se comprese nella categoria di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, debbono considerarsi come cartoline di corrispondenza insufficientemente affrancate e tassarsi in conformità.

Art. 3.

Le cartoline illustrate circolanti fuori del distretto che nella parte del verso contengano scritti di qualunque specie, anche se si tratti della sola firma, e siano affrancate meno di centesimi trenta, debbono considerarsi come insufficientemente affrancate e tassarsi per il doppio dell'insufficienza.

Art. 4.

Le cartoline illustrate di qualsiasi specie non od insufficientemente francate, secondo le due tariffe di cui all'art. 1 del presente decreto, avranno corso, e saranno tassate per il doppio della francatura o della insufficienza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 227. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2241.
Ammissione all'esame per il conseguimento della patente di segretario comunale degli impiegati avventizi con funzioni di concetto, in servizio da almeno due anni nelle Amministrazioni governative dei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati avventizi con funzioni di concetto, attualmente in servizio da almeno due anni nelle Amministrazioni governative dei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, qualora posseggano i titoli di studio ed i requisiti indicati nell'articolo 17 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, sono ammessi all'esame speciale ivi stabilito per il conseguimento della patente di segretario comunale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 241. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2251.
Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328, relativo alla concessione ad Enti pubblici e privati del servizio dei casellari postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328;

Visto l'art. 41 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Considerata l'opportunità di precisare sia il termine entro il quale coloro che, all'atto dell'andata in vigore del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328, esercitando già per proprio conto il servizio privato di caselle per la distribuzione della corrispondenza, debbono sottoporsi alle disposizioni del decreto stesso o rinunciare all'esercizio, come le norme da adottarsi nel caso di contravvenzione alla disposizione predetta;

Considerata l'opportunità di precisare inoltre le penalità a carico dei concessionari di servizi privati di casella che comunque trasgrediscano a norme legislative o regolamentari, ed alle disposizioni che verranno comprese nei singoli capitolati d'oneri;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 5 del R. decreto n. 328 dell'8 febbraio 1923 entro il quale coloro, che all'andata in vigore del detto decreto eseguivano di già per proprio conto il servizio di cui all'articolo 1 del decreto stesso, dovevano sottoporsi alle disposizioni del medesimo o rinunziare all'esercizio, è prorogato al 31 dicembre 1923.

Scaduto tale termine infruttuosamente non sarà più consentito all'esercente l'uso del casellario e le corrispondenze al medesimo indirizzate saranno dall'Amministrazione postale trattenute e distribuite ferme in posta.

Uguale trattamento sarà fatto alle corrispondenze eventualmente indirizzate, in seguito, a ditte, Enti o persone, che, dopo la pubblicazione del R. decreto n. 328 dell'8 febbraio 1923, abbiano impiantato o impiantino abusivamente nuovi servizi di noleggio di caselle, o che continuino ad esercitare tale servizio malgrado ne sia loro stata revocata la concessione.

Art. 2.

Alle ditte, Enti o persone contemplate nel secondo e nel terzo comma del precedente articolo, potrà inoltre il Ministero delle poste e dei telegrafi infliggere la pena del pagamento di una multa da L. 500 a L. 1000 a giudizio inappellabile del medesimo.

Art. 3.

Ferme restando le penalità comminate dall'art. 6 del Regio decreto n. 328 dell'8 febbraio 1923, contro i concessionari che denunzino un numero di abbonati inferiore a quello delle caselle effettivamente noleggiate, il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato a infliggere ai concessionari che trasgrediscano a qualunque disposizione di leggi o decreti, di regolamenti o dei singoli capitolati d'oneri, relativi a servizi di noleggio di caselle per la distribuzione di corrispondenze, delle ammende non superiori a L. 100.

In qualunque caso di recidiva, oltre all'ammenda, potrà essere disposta, con decreto Ministeriale, la revoca della concessione, senza diritto a ricorso in via amministrativa od in via giudiziaria.

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 251. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2252.
Approvazione di una tabella di abitati da consolidare a cura e spese dello Stato, ai termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), e dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, l'annessa tabella vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), a quelli indicati nella tabella *D*, allegata alla legge 9 luglio 1908, predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 252. — GRANATA.

TABELLA degli abitati da consolidare che si aggiungono a quelli indicati nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e di Calabria):

In provincia di Ancona: Loreto.
In provincia di Roma: Acquapendente, Onano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dei lavori pubblici:
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2253.
Approvazione di una tabella di abitati da consolidare a cura e spese dello Stato a termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata, a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), a quelli indicati nella tabella *D*, allegata alla legge 9 luglio 1908, predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 253. — GRANATA.

TABELLA degli abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e di Calabria):

In provincia di Roma: Anticoli Corrado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dei lavori pubblici:
CARNAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2272.
Modificazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439, che riunisce i servizi e gli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e del lavoro, nel Ministero dell'economia nazionale;

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1256, che modifica l'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, precitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel secondo capoverso dell'art. 7 del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, gli alinea *b*) e *c*) sono sostituiti dai seguenti:

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze;

c) otto membri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica o amministrativa.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 272. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923.
Scioglimento della Giunta provinciale straordinaria di Trento.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che scioglie la Giunta provinciale straordinaria di Trento.

MAESTÀ,

Il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, col quale fu estesa alle nuove provincie la legge comunale e provinciale del Regno, stabiliva, nell'articolo 26, che la provvisoria amministrazione delle provincie medesime, fino all'insediamento delle normali rappresentanze, rimanesse affidata alle Giunte provinciali straordinarie, istituite con R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269 e, dove tali Giunte avessero cessato di funzionare, a Commissioni costituite a sensi dell'articolo 324 della legge.

Pertanto, nella provincia di Trento, non essendosi finora potuto convocare i comizi per la costituzione del Consiglio provinciale, è rimasta in carica la Giunta nominata con R. decreto 19 novembre 1920, n. 1746, modificato con R. decreto 11 febbraio 1923 e composta di sei membri effettivi ed altrettanti sostituti, oltre il presidente.

Per il mutato orientamento dei partiti locali, in seguito allo affermarsi delle nuove correnti politiche, tutti i membri di essa, meno due, hanno rassegnato le dimissioni, sicchè il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione dell'Ente.

In conformità delle suaccennate disposizioni del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, si rende quindi indispensabile lo scioglimento della predetta Giunta e la conseguente nomina della commissione straordinaria di cui all'articolo 324 della legge comunale e provinciale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Giunta provinciale straordinaria di Trento è sciolta.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata della provvisoria amministrazione della Provincia fino all'insediamento del Consiglio provinciale a' termini di legge, sono chiamati oltre al vice-prefetto cav. uff. dott. Michele Chiaromonte, presidente, i signori:

1° Comm. avv. Giuseppe Stefenelli;
2° Cav. dott. Camillo Rossotto;
3° Ing. Prospero Gianferrari;
4° Giuseppe Prinneg.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Rotafuori (Bergamo) e di Costarainera (Porto Maurizio).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rotafuori, in provincia di Bergamo.

SIRE,

Da tempo la prefettura di Bergamo, nell'esercizio degli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, aveva avuto modo di constatare che l'amministrazione comunale di Rotafuori non procedeva regolarmente.

Era stato, infatti, nonostante le ripetute diffide della Prefettura, costruito un acquedotto per le frazioni basse quando la spesa risultava superflua, avendo un privato già eseguite opere per provvedere l'acqua potabile; la spesa era stata effettuata su progetto non approvato; non si erano bandite le aste, e la provvista del materiale era stata disposta irregolarmente, non essendosi tenute in alcun conto le osservazioni fatte da un Commissario inviato dal Prefetto.

Il sindaco, poi, aveva tenuto indebitamente il maneggio dei proventi della tassa di soggiorno, ed era stato dal Consiglio di prefettura dichiarato contabile per varie migliaia di lire.

Un'inchiesta eseguita nel giugno scorso ha, poi, posto in evidenza altre gravi e sistematiche violazioni di legge; il sindaco, contrariamente alle dichiarazioni fatte dal Consiglio comunale, non aveva versato i proventi della tassa di soggiorno ed anzi aveva riscosso indebitamente altre somme di pertinenza della gestione dei sussidi per la disoccupazione mentre un assessore aveva trattenuto fondi relativi alla gestione dei sussidi militari. Nella esecuzione dei pubblici lavori, cui si era provveduto talvolta senza le occorrenti deliberazioni ed approvazioni superiori, erano stati contratti irregolarmente mutui con privati per somme rilevanti; si era provveduto al pagamento di acconti ai fornitori ed agli operai senza procedere a preventivi collaudi e misurazioni ed il maneggio delle somme relative era stato tenuto personalmente dagli amministratori all'infuori del tesoriere.

Altre gravi irregolarità presentava la contabilità comunale per la tardiva riscossione delle entrate, per la disparità di applicazione delle tasse per la inosservanza delle norme, che regolano la emissione dei mandati e le verifiche di cassa, per il mancato passaggio di fondi tra il vecchio ed il nuovo tesoriere, per il rilevante onere di interessi corrisposti sulle anticipazioni. L'ufficio comunale era in disordine e vi mancavano molti registri obbligatori; erano state eseguite partigiane assunzioni di personale; le riunioni dell'Amministrazione erano talvolta avvenute fuori della sede comunale a qualche amministratore aveva asportato dagli uffici pratiche ed incartamenti, che poi erano andati dispersi.

Queste irregolarità sono state oggetto, di volta in volta, di ripetute diffide e richiami da parte dell'autorità di tutela e di vigilanza, e, da ultimo, sono state contestate agli amministratori dallo stesso Commissario inquirente; ma le spiegazioni avute non attenuano la gravità dei fatti accertati e sono contraddette dalle risultanze degli atti.

In tale situazione, attesa la manifesta persistenza della Amministrazione negli irregolari sistemi non ostante le ripetute diffide, ed urgendo porre riparo all'anormale funzionamento della civica azienda per ovviare ai gravi danni economici derivanti dalla arbitraria ed illegale azione della rappresentanza elettiva, si rende indispensbile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Ed a ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 settembre corrente anno, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rotafuori, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Paride Salviani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Costarainera, in provincia di Porto Maurizio.

MAESTÀ,

Da qualche tempo si è manifestata nel comune di Costarainera un vivo malcontento contro gli amministratori di quella civica azienda, che venivano insistentemente fatti segno di reclami e denunzie presso la prefettura di Porto Maurizio.

Un'inchiesta, eseguita nel luglio scorso, ha accertato numerose irregolarità nei più importanti servizi pubblici: lo spaccio comunale era stato gestito irregolarmente e le contabilità erano monche e disordinate; l'Amministrazione non aveva esercitata la necessaria vigilanza sul servizio di tesoreria, così che il Comune, per il mancato intervento di tempestive cautele, aveva perduto, con grave danno, la disponibilità di un rilevante fondo di cassa rimasto in possesso del tesoriere; gravi irregolarità presentava pure la contabilità dei prigionieri di guerra, per mancanza di esaurienti documentazioni delle spese; sussidi militari erano stati distribuiti dal sindaco personalmente senza le prescritte formalità; alcuni amministratori del Comune avevano preso particolare interesse in lavori e servizi municipali, intervenendo direttamente nella esecuzione di opere e riscuotendo compensi e mercedi, altri lavori pubblici, fra i quali la costruzione di una strada erano stati eseguiti irregolarmente, senza le prescritte autorizzazioni ed infine era stata completamente trascurata la risoluzione di vitali problemi locali, costringendo, fra l'altro, la popolazione a servirsi, per mancanza di acqua potabile, di pozzi privati non rispondenti alle più elementari esigenze di sanità e di igiene.

Queste irregolarità sono state contestate all'Amministrazione, ma le deduzioni rese non risultano esaurienti. D'altra parte il contegno settario dell'Amministrazione stessa e dei suoi atteggiamenti di palese opposizione alle nuove correnti nazionali, che si sono andate affermando nel Comune dopo gli ultimi avvenimenti politici, le hanno alienato la fiducia ed il consenso della popolazione, suscitando una vivace corrente ostile, che trova seguito ogni giorno di più e che, tenendo gli animi in uno stato di anormale tensione, costituisce il pericolo di turbamento della quiete cittadina.

Si rende pertanto indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Costarainera, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Domenico Valengo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1923.
Soppressione di alcuni uffici finanziari ex austriaci nelle nuove provincie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 113, relativo all'ordinamento degli uffici finanziari dei territori annessi al Regno;

Determina:

Art. 1.

Sono soppressi i seguenti uffici:

1° Ispettorato di finanza di Trieste.

2° Ispettorato di finanza di Gorizia.

3° Ispettorato di finanza di Pola, presso il quale sono già concentrate le funzioni dell'Ispettorato di finanza di Capodistria;

4° Direzione distrettuale di finanza di Zara.

5° Direzione distrettuale di finanza di Trento.

6° Direzione distrettuale di finanza di Bressanone.

7° Uffici di commisurazione delle tasse di Trieste.

Le funzioni demandate ai predetti uffici per l'applicazione delle norme del cessato regime tuttora in vigore, o comunque da osservarsi, sono affidate agli uffici del registro e alle Intendenze di finanza dei territori annessi, secondo le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto 11 gennaio 1923, con le modificazioni apportate nella giurisdizione territoriale del R. decreto 11 marzo 1923, n. 662.

Art. 2.

La soppressione disposta col presente decreto ha effetto:

1° Per gl'Ispettorati di finanza dal 1° novembre 1923.

2° Per la direzione distrettuale di finanza di Zara dal 1° novembre 1923.

3° Per le direzioni distrettuali di finanza di Trento e di Bressanone dal 1° dicembre 1923.

4° Per l'ufficio di commisurazione delle tasse di Trieste dal 1° dicembre 1923.

Gl'intendenti di finanza di Trieste, di Trento e di Zara, di concerto con gl'intendenti delle altre Provincie interessate, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETI MINISTERIALI 18 ottobre 1923.
Scioglimento delle amministrazioni di alcuni istituti di beneficenza dei comuni di Iatrinoli, Polistena e Reggio Calabria.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la lettera 15 settembre 1923 del prefetto di Reggio Calabria con la quale, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della beneficenza pubblica nel comune di Iatrinoli, si propone lo scioglimento della Congregazione di carità ed istituti dipendenti, del Gesucomio Ventrè e dell'Ospedale Immacolata del Comune medesimo;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità, del Gesucomio Ventrè e dell'Ospedale Immacolata di Iatrinoli.

La gestione delle istituzioni anzidette è affidata ad una Commissione composta dal signor Nicola Muscari, presidente e dai signori avvocati Luigi Curatolo e Gregorio Zappi.

La Commissione dovrà, nel termine di tre mesi, fare le opportune proposte di riforme negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle singole istituzioni, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 18 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la lettera 15 settembre 1923 del prefetto di Reggio Calabria con la quale, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza in Polistena, si propone lo scioglimento di quella Congregazione di carità e delle locali istituzioni Orfanotrofio S. Giuseppe ed Ospedale di Santa Maria degli Ungheresi;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio S. Giuseppe e dell'Ospedale di Santa Maria degli Ungheresi, in Polistena. La gestione delle istituzioni anzidette è affidata ad una Commissione composta del cav. Raffaele Valensise, del marchese Domenico Giffone e del signor Filippo Mileto. La Commissione dovrà, nel termine di tre mesi, formulare le opportune proposte di riforma negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni anzidette, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e per ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 18 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la lettera 15 settembre 1923 del prefetto di Reggio Calabria con la quale, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza, in quella città, si propone lo scioglimento delle amministrazioni delle locali istituzioni di pubblica beneficenza, dal Prefetto stesso indicate;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni delle seguenti istituzioni di pubblica beneficenza di Reggio Calabria:

1. Congregazione di carità ed istituzioni dipendenti; 2. Orfanotrofio provinciale; 3. Conservatorio verginelle e orfanelle; 4. Opera pia Provvidenza per ricovero di ragazze; 5. Ricovero comunale di mendicità Laboccetta; 6. Monte dotalizio Foti Marletta.

La gestione delle istituzioni anzidette è affidata al signor avv. Basilio Laganà.

Il Commissario dovrà, nel termine di tre mesi, formulare le opportune proposte di riforme negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle singole istituzioni per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 18 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO COMMISSARIALE 3 ottobre 1923.
Dichiarazione di pubblica utilità del campo di aviazione di Campiglia Marittima (Pisa).

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, su le espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 422; 8 aprile 1923, n. 820, e 12 luglio 1923, n. 1542;

Decreta:

Articolo unico.

Il campo di aviazione di Campiglia Marittima (Pisa), sito a sud-ovest del caseggiato della città, alla distanza di circa Km. 8 e della dimensione di ml. 800 × 400, è dichiarato di pubblica utilità.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1923.

p. *Il commissario*: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 21 corrente in Gallignano provincia di Ancona è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 24 ottobre 1923.

Il giorno 24 corrente in Osimo stazione provincia di Ancona è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 25 ottobre 1923.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Nomine nei Consigli provinciali di sanità di Grosseto e di Modena.

Con R. decreto 8 luglio 1923, il sig. ing. Salvatore Narbone è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto fino alla scadenza del triennio in corso 1922-1924.

Con R. decreto 29 luglio 1923, il dott. Andrea Contardi è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Modena fino alla scadenza del triennio 1922-1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	129 90	Belgio	111 90
Londra	100 034	Olanda	8 69
Svizzera	396 67	Pesos oro	16 22
Spagna	297 50	Pesos carta	7 14
Berlino	—	New-York	22 263
Vienna	0 032	Oro	429 58
Praga	66 51		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 97
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 43

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	130 95	Belgio	112 77
Londra	99 53	Olanda	8 62
Svizzera	394 44	Pesos oro	16 02
Spagna	295 575	Pesos carta	7 05
Berlino	—	New-York	22 098
Vienna	0 0315	Oro	426 39
Praga	65 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 29
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 426

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 29 ottobre al 4 novembre 1923 è stata fissata in L. 432 rappresentanti 100 dazio nominale e 332 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 13).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data della ricevuta: 26 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Messina — Intestazione della ricevuta: Librando avv. Gaetano — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 6420 — Consolidato 5 %, decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 ottobre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data della ricevuta: 13 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Cassai Guido fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 2 — Ammontare della rendita L. 300 — Consolidato con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data della ricevuta: 1° settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Sangiovanni Grazia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 390 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data della ricevuta: 3 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione della ricevuta: Turiosi Agenore — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 17 ottobre 1923

Il direttore generale: D'ARIENZO.

2° Avviso.

Il signor Vito Mastromatteo fu Giacomo, da Palo del Colle (Bari) ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Nicola Bellizzi, addetto alla pretura del mandamento di Palo del Colle, il 18 giugno 1923, la propria moglie Danisi Anna fu Michele a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato del consolidato 5 % n. 281,032 della rendita di L. 640 intestato alla predetta Danisi con vincolo dotale, dalla stessa Danisi indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal sig. Mastromatteo.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Sestino	Arezzo	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13.
Cassino	Cassino	1	Sabato dalle ore 10 alle 14.
Alessano	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Orsara di Puglia	Ariano di Puglia	1	Giovedì dalle ore 8 alle 13.
Dolo	Venezia	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. La domenica dalle ore 10 alle 12.
Chieri	Torino	1	Lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Formicola	S. Maria C. Vetere	1	Giovedì e domenica dalle ore 8 alle 13.
Sassoferrato	Ancona	1	Martedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Siracusa	Siracusa	1	Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità ai notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, riprodotto integralmente coll'articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbario 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammisisone al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Gestione della cessata Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

AVVISO DI CONCORSO.

E' aperto il concorso per gli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1924, a favore delle seguenti categorie di persone, qualora non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza.

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio;

c) prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio;

d) figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato, morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

e) genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti nei limiti dei fondi disponibili della Cassa sovvenzioni secondo le norme in vigore.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 novembre alla direzione generale Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate in tempo debito o non sufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Certificato municipale (autenticato dal Prefetto) da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti la condizione economica e la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° Stato di servizio rilasciato dall'amministrazione alla quale apparteneva l'impiegato, qualora non possa essere inviato il decreto della Corte dei conti per il conferimento dell'indennità.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: una copia del decreto di cessazione dal servizio, nonchè, se vi fu luogo, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità;

per le vedove: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante, che può essere contenuto nel certificato al n. 2, gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata al altre nozze, e se donne, il certificato di stato nubile. Occorre altresì il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, e il verbale di nomina del tutore, per gli orfani minorenni.

per i genitori: l'atto di matrimonio, e un certificato medico autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dal competente Tribunale civile.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'articolo 12 della legge d'istituzione della Cassa (12 luglio 1906, n. 623).

Roma, 25 ottobre 1923.

Il direttore generale, Galli.

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per 70 posti di ingegnere di ruolo nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1277, col quale venne indetto un concorso per titoli a 70 posti di ingegnere di ruolo nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Visti la relazione della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici e gli atti della Commissione esaminatrice istituita con decreto Ministeriale 5 luglio 1923;

Riconosciuta la regolarità della procedura seguita;

Determina:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del suddetto concorso.

N. d'ordine	Cognome e nome	Paternità	Data di nascita	Luogo di nascita	Punti	*Annotazioni*
1	Malfatti Cesare	Umberto	13-10-1892	Adria (Rovigo)	224,04	
2	Remotti Romolo	Carlo	2-6-1894	Frascati (Roma)	222,63	
3	Quaglio Pio	Luigi	23-9-1888	S. Apollinare con Selva (Rovigo)	218,70	
4	Trupiano Emanuele	Ernesto	21-12-1896	S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	212,09	
5	De Maio Ugo	Michele	28-2-1896	Napoli	211,63	
6	Faggiotto Luigi	Agostino	21-10-1891	Reggio Calabria	210,67	
7	Marincola Tizzano Nestore	Vittorio	1-10-1893	Catanzaro	209,50	
8	Corsani Diego	Torello	10-10-1897	Prato (Firenze)	208,76	
9	Roccatelli Carlo	Rosmundo	4-8-1895	Roma	208,10	
10	Baglioni Alfredo	Attilio	25-1-1897	Châtillon (Torino)	207,23	
11	Raffa Ernesto	Settimo	27-6-1898	Misilmeri (Palermo)	206,66	
12	Casini Mario	Ercole	25-7-1891	Comacchio (Ferrara)	205,40	
13	Vian Egidio	Emilio	4-9-1893	Mogliano Veneto (Treviso)	204,82	
14	Fantoni Francesco	Giuseppe	10-10-1899	Persiceto (Bologna)	204,41	
15	Solimine Salvatore	Pasquale	1-1-1897	Andretta (Avellino)	203,95	
16	Sapuppo Riccardo	Ettore	7-10-1901	Palermo	203,57	
17	Sbarra Nicola	Giovanni	17-12-1892	Benevento	203,41	
18	Bonanno Ugo	Enrico	6-4-1895	Piazza Armerina (Caltanissetta)	203,32	
19	Robotti Pietro	Carlo	29-6-1899	Alessandria	202,71	
20	Conte Mario	Nicola	27-1-1893	Sassinoro (Benevento)	202,63	
21	Della Valle Michele Ugo	Lorenzo	16-1-1895	Napoli	202,27	
22	Michelucci Archimede	Ettore	25-5-1893	Palermo	202 —	
23	Marini Sergio	Luigi	3-12-1896	Vicenza	201,80	
24	Macina Corrado	Cesare	8-4-1900	Venezia	200,65	
25	Gazzera Teresio	Giov. Battista	9-8-1890	Benevagenna (Cuneo)	200,39	
26	Di Ricco Giovanni Giorgio	Pietro	15-4-1892	Capannori (Lucca)	200,28	Invalido di guerra
27	Agostinelli Cataldo	Rocco	16-12-1894	Ceglie Messapica (Lecce)	199,90	
28	Barbetti Ugo	Raffaello	23-7-1899	Pisa	199,75	
29	Emanuele Enrico	Eugenio	13-12-1888	Alcamo (Trapani)	199,70	
30	De Angelis Oreste	Francesco	24-3-1896	Napoli	199,31	
31	Bonatti Alberto	Augusto	3-12-1899	Spezia	198,80	
32	Gandolfo Vincenzo	Giovanni	11-11-1897	Licodia Eubea (Catania)	198,42	Invalido di guerra

N. d'ordine	Cognome e nome	Paternità	Data di nascita	Luogo di nascita	Punti	*Annotazioni*
33	Buttiglione Luigi	Tommaso	8-12-1897	Bari	197,80	
34	Lacalamita Filippo	Michele	5-12-1892	Gravina in Puglia (Bari)	197,79	
35	Falco Mauro	Giovanni	22-7-1896	Cuneo	197,48	
36	Soprani Ulderico	Luigi	17-9-1892	Vignanello (Roma)	196,41	
37	Famularo Antonino	Giuseppe	1-5-1898	Lipari (Messina)	196,33	
38	Gra Giulio	Luigi	18-12-1900	Roma	196,25	
39	De Bono Domenico	Giovanni	4-2-1898	Naro (Girgenti)	196,18	
40	Simonatti Francesco	Eugenio	17-7-1898	Livorno	196,11	
41	Iannaccone Gian Giuseppe	Raffaele	13-1-1892	Bovino (Foggia)	196,10	
42	Giarletta Francesco Paolo	Pasquale	14-12-1897	Eboli (Salerno)	196,04	
43	Gherardelli Luigi	Attilio	3-5-1899	Firenze	196 —	
44	Antonucci Salvatore	Emilio	18-12-1896	Napoli	195,95	
45	Pennestri Natale Mario	Consolato	11-9-1892	Benevento	195,94	
46	Cecchettani Fulberto	Arnaldo	11-1-1897	S. Benigno Canavese (Torino)	195,90	
47	Arioti Guido	Arturo	1-9-1901	Palermo	195,86	
48	De Martino Mario	Antonio	1-1-1899	Roma	195,85	
49	Di Napoli Vincenzo	Giuseppe	1-1-1893	Foggia	195,65	
50	De Simone Riccardo	Giuseppe	20-9-1900	Palermo	195,48	
51	Mezzanares Arturo	Francesco	18-7-1897	Piana dei Greci (Palermo)	195,38	
52	De Mercurio Domenico	Gabriele	12-2-1896	Marino (Roma)	195,31	
53	Polosa Mario	Canio	15-9-1896	Acerenza (Potenza)	195,09	
54	Cascianelli Girolamo	Paolo Oreste	6-9-1896	Gualdo Cattaneo (Perugia)	195 —	
55	Baratelli Egidio	Eugenio	1-9-1893	Strambino (Torino)	194,75	
56	Lazzari Silvio	Giulio	18-11-1898	Iglesias (Cagliari)	194,63	
57	Pergola Aldo	Isaia	8-5-1899	Siena	194,55	
58	Previti Leonardo	Salvatore	23-10-1900	Palermo	194,45	
59	Paroli Alfredo	Eugenio	4-10-1901	Roma	194,19	
60	Pecorario Giovanni	Francesco	15-5-1893	Teverola (Caserta)	194,18	
61	Salvatore Giovanni	Michele Arcangelo	18-4-1900	Montauro (Catanzaro)	194,14	
62	Pallini Enzo	Evaristo	27-7-1893	Arcidosso (Grosseto)	194,10	
63	Muscia Calogero	Luigi	28-11-1893	Catania	193,95	
64	Cesati Roberto	Enrico	24-6-1895	Ivrea (Torino)	193,90	
65	Carpanelli Elio	Romolo	12-7-1897	Bologna	193,82	
66	Minoli Carlo	Luigi	12-3-1895	Milano	193,78	
67	Delle Site Antonio	Gaetano	8-5-1898	Barletta (Bari)	193,65	
68	Iraldo Michele	Giovanni	21-5-1892	Torino	193,57	
69	Poti Sebastiano	Salvatore	26-10-1891	Acireale (Catania)	193,52	
70	Falcone Salvatore Benedetto	Pasquale	1-1-1895	Ruffano (Lecce)	193,35	

Roma, addì 12 settembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.